

ALLEGATO....."B".....

all'atto

Rep.N.....3691.....

Racc.N.....1487.....

STATUTO

della

Fondazione

"CITTALIA"

"Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza,
l'integrazione e la cittadinanza"

* * * * *

1. - Denominazione

1.1 - E' costituita, per volontà di "ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani" una Fondazione con la denominazione di:

"CITTALIA"

"Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza,
l'integrazione e la cittadinanza"

Tale denominazione potrà essere indicata anche in forma abbreviata come segue:

"CITTALIA"

2. - Sede

2.1 - La Fondazione ha sede in Roma.

2.2 - Sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia - con delibera del Consiglio di Fondazione - sia all'estero - con decisione del Fondatore, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione attività culturali, relazionali e di scambio informativo.

3. - Scopo della Fondazione



[Handwritten signature]

3.1 - E' scopo della Fondazione, quale ente strumentale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dei soggetti da essa partecipati e/o controllati, promuovere e diffondere la cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e della cittadinanza, contribuendo a rafforzare il ruolo delle città nell'attuazione delle politiche sociali di inclusione/integrazione.

3.2 - Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) promuovere, realizzare, coordinare convegni, seminari, studi e ricerche, interventi di assistenza, consulenza, formazione e comunicazione rivolti prevalentemente ai Comuni;
- b) promuovere e coordinare programmi, progetti in tema di welfare, inclusione sociale e politiche migratorie, volti in particolare ad accompagnare le amministrazioni comunali nella definizione di politiche di attuazione sui territori dei processi di inclusione/integrazione specialmente rivolti alle persone a rischio di emarginazione sociale;
- c) cooperare con gli altri enti o associazioni nazionali degli enti locali, Istituti, Fondazioni, enti associativi e non, al fine di costituire una piattaforma di relazioni tesa al rafforzamento del governo urbano e del ruolo delle città;
- d) curare pubblicazioni anche a carattere periodico e/o permanente anche attraverso mezzi telematici;
- e) nonché svolgere ogni utile e/o necessaria attività strumentale e/o accessoria, o comunque ritenuta idonea e opportuna per il perseguimento delle finalità dell'ente, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, quale, a titolo meramente esemplificativo:

- stipulare ogni atto e/o contratto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo



[Handwritten signature]

puramente esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, in proprietà, in altro diritto reale di godimento o in locazione anche finanziaria, di beni immobili, l'assunzione di prestiti o mutui a breve o a lungo termine;

- costituire ovvero partecipare a società di persone e/o di capitali, consorzi, associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, aventi scopi complementari o compatibili con quelli della Fondazione stessa; assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, con aziende o enti anche pubblici come regioni, province, comuni e consorzi operanti nel territorio nazionale, comunitario ed extra comunitario;

- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con istituzioni comunitarie ed extracomunitarie, europee e nazionali, nonché con ogni altro ente pubblico o privato nazionale, europeo e internazionale;

- assumere appalti, pubblici e/o privati, partecipare a bandi e gare nazionali e comunitari, concessioni, mandati e /o agenzie, con o senza rappresentanza e/o deposito;

- compiere operazioni commerciali connesse alle attività principali, sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dello scopo della Fondazione;

- compiere specifiche operazioni finanziarie a favore dei Comuni, prestando ad esempio garanzie o selezionando per conto dei Comuni fornitori di servizi finanziari che possano offrire all'esito di

valutazioni competitive le migliori condizioni per agevolare il ciclo finanziario dei progetti gestiti;

- f) promuovere il ruolo delle città e dei comuni in Europa, potenziando le relazioni tra le città e i comuni italiani con le autonomie locali europee e con l'insieme del sistema istituzionale europeo, offrendo alle città e ai comuni i servizi di supporto per la partecipazione alle politiche e ai progetti europei nonché servizi di rappresentanza presso le istituzioni europee.
- g) gestire, anche in collaborazione con ANCI e con Amministrazioni statali e regionali, attività e progetti a supporto dei Comuni e delle politiche locali.

4. - Durata

4.1 - La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

5. - Patrimonio

5.1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, pari a Euro 64.855,00 (sessantaquattromilaottococinquantacinque/00), di cui all'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili e/o immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo e/o ragione alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le disposizioni di cui al presente Statuto;
- c) dalla riserva statutaria, di cui al successivo punto 7.5, nonché dagli avanzi di gestione eventualmente destinati, con delibera del Fondatore, a incrementare il patrimonio.

5.2 - Il patrimonio potrà essere aumentato e alimentato mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti, oblazioni di vario genere, donazioni, disposizioni



testamentarie, legati ed erogazioni personali, nonché dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide, dalle rendite, dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione, da eventuali contributi di enti pubblici e soggetti privati, nonché del Fondatore.

5.3 - E' data facoltà al Consiglio di Fondazione di provvedere all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

6.- Fondo di gestione

6.1 - Il fondo di gestione della Fondazione - finalizzato al perseguimento dei suoi scopi - è costituito:

- a) dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- c) da eventuali contributi conferiti da Enti pubblici e/o soggetti privati, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) dai contributi del Fondatore e dei Sostenitori;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, progettuali, accessorie, strumentali e connesse.

6.2 - Con riferimento ai ricavi si specifica che, oltre l'80% delle attività della Fondazione sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Fondatore o dagli altri soggetti controllati dal Fondatore medesimo, con la precisazione che eventuali ulteriori attività saranno consentite solo a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complessivo dell'attività principale della Fondazione.

7. - Esercizio Finanziario

7.1 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 - Concluso l'esercizio finanziario, il Consiglio di Fondazione redige, nel rispetto, ove compatibili, dei principi di cui all'art. 2423 ss., c.c., il bilancio consuntivo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché corredato della relazione sulla gestione e del parere del Collegio di Controllo Contabile.

7.3 - Il Consiglio di Fondazione dovrà deliberare sul bilancio predisposto e trasmetterlo al Fondatore entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato dallo stesso per l'approvazione.

7.4 - Il Fondatore approva, entro il trenta giugno di ogni anno il bilancio consuntivo, come formato ai sensi dei punti precedenti; entro il 15 dicembre di ogni anno il Fondatore approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, deliberato dal Consiglio di Fondazione, nel rispetto dei medesimi termini del superiore punto 7.3.

7.5 - Dall'avanzo di gestione risultante dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva statutaria, finché questa non abbia raggiunto il quinto del patrimonio conferito.

7.6 - Qualora il bilancio di un esercizio si chiudesse con un disavanzo di gestione, gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio successivo dovranno essere destinati a coprire i disavanzi pregressi.

7.7 - Eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, oltre che per il ripiano di eventuali disavanzi di cui al precedente punto sub. 7.6, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per



l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.8 - E' vietata la distribuzione, in qualunque forma, di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

8. - Partecipanti alla Fondazione

8.1 - Sono partecipanti della Fondazione:

- a) Fondatore
- b) Sostenitori

8.2 - Lo status di Fondatore spetta esclusivamente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, come individuata in seno all'atto costitutivo.

8.3- Possono assumere la qualifica di Sostenitori della Fondazione tutti i soggetti pubblici che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro, annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Fondazione e in particolare:

- le città metropolitane, i comuni e le unioni dei comuni;
- tutti gli altri soggetti pubblici, previo gradimento ai sensi del successivo art.9.

8.4- I Sostenitori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati gli estremi, la data di ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca.

9. - Ammissione, rinuncia, e decadenza dei Sostenitori

9.1 - L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Fondatore a proprio

insindacabile giudizio, sentito il Consiglio di Fondazione. Il Fondatore, anche su indicazione del Consiglio di Fondazione, può nominare Sostenitori anche senza alcun versamento di contributi, i soggetti ritenuti particolarmente meritevoli nei settori di interesse della Fondazione.

9.2 - Lo status di Sostenitore si perde, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di morosità e/o inadempienza. Il Fondatore può, altresì, dichiarare la decadenza dello status di Sostenitore in presenza di giustificati motivi o di ragioni di opportunità. E' data facoltà al Sostenitore di rinunciare al suo status previa mera comunicazione al Consiglio di Fondazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima e con effetti dalla data del ricevimento.

9.3 - In caso di rinuncia o di decadenza il Sostenitore sarà in ogni caso tenuto all'integrale adempimento delle obbligazioni assunte e non ancora assolte.

9bis - Il Fondatore

9bis.1 - Spetta al Fondatore, oltre a quanto previsto dalla legge e da altre norme del presente statuto:

- a) approvare il bilancio preventivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo;
- c) elaborare proposte di attività;
- d) approvare le linee d'indirizzo elaborate dal Consiglio di Fondazione;
- e) deliberare in ordine alle modifiche statutarie;
- f) deliberare in materia di scioglimento;
- g) fornire direttive vincolanti per l'esercizio dell'attività amministrativa.

9bis.2 - Le decisioni del Fondatore sono assunte in forma scritta; sono sottoscritte dal legale rappresentante del medesimo e si formano, di regola, sulle proposte



formulate dal Consiglio di Fondazione. Le medesime sono conservate in apposito libro delle decisioni del Fondatore.

10. - Organi della Fondazione

10.1 - Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Fondazione
- b) il Presidente della Fondazione
- c) il Collegio di Controllo Contabile

11. - Il Consiglio di Fondazione

11.1 - Il Consiglio di Fondazione, anche in base a quanto proposto dal Fondatore, elabora gli indirizzi e le linee d'azione della Fondazione ed esercita il controllo sulla gestione nel rispetto e nell'osservanza della Legge e dello Statuto. È composto dal Presidente della Fondazione, nominato ai sensi del successivo art. 14.1, e da tre membri nominati dal Fondatore.

11.2 - Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

11.3 - Il Consiglio di Fondazione, si riunisce periodicamente, resta in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio. Per qualunque caso di cessazione della carica, il nuovo consigliere nominato resta in carica per il periodo residuo e scade insieme agli altri componenti. In caso di dimissioni e/o decadenza e/o cessazione dalla carica del Presidente della Fondazione, il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente, ai sensi dell'art. 14.1, per la sola durata residua del Consiglio. In caso di dimissioni e/o cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio, lo stesso si intende automaticamente decaduto e va

nuovamente nominato. In quest'ultimo caso, fino alla nomina del nuovo Consiglio, i relativi poteri sono esercitati dal Collegio di Controllo Contabile.

11.4 - Il Consiglio di Fondazione:

- a) delibera il bilancio preventivo da sottoporre al Fondatore;
- b) delibera il bilancio consuntivo da sottoporre al Fondatore;
- c) elabora le linee di indirizzo e i piani di attività della Fondazione, anche sulla base dei programmi elaborati dal Fondatore, da sottoporre al Fondatore;
- d) approva i regolamenti della Fondazione, previo parere vincolante del Fondatore;
- e) approva le modifiche statutarie da sottoporre alla decisione vincolante del Fondatore.

11.5 – Nell'ambito delle proposte di attività e delle direttive del Fondatore nonché degli indirizzi e dei programmi del Consiglio di Fondazione, quest'ultimo per la cura dell'amministrazione della Fondazione e la corretta attuazione delle decisioni degli altri organi, nonché la puntuale predisposizione degli atti da sottoporre alla loro approvazione e/o deliberazione può nominare, previo parere positivo vincolante del Fondatore, da acquisire in forma scritta, uno o più Direttori e/o Dirigenti. Questi ultimi, anche in ottemperanza alle direttive del Fondatore e/o alle previsioni dell'organigramma, potranno delegare, per singoli affari o gruppi di affari, parte dei propri poteri a soggetti terzi o a dipendenti.

12. - Decisioni del Consiglio di Fondazione

12.1 - Le decisioni del Consiglio di Fondazione, qualunque sia la sua composizione numerica, sono validamente assunte con la presenza, anche tramite teleconferenza, di almeno due componenti, e salvo quanto al punto 12.3, con il voto



[Handwritten signature]

favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un solo voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.2 - Le decisioni possono essere, altresì, validamente adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

12.3 - Per le modifiche dello statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri in carica.

12.4 - Il Consiglio di Fondazione è convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, e invitato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni volta che lo creda opportuno nell'interesse della Fondazione o ne riceva domanda scritta da almeno due dei Consiglieri in carica ovvero dal Collegio di Controllo Contabile. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di motivata e comprovata urgenza, per i quali la convocazione potrà essere inviata almeno 48 ore prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio è, altresì, validamente riunito o, comunque, in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i Consiglieri.

12.5 - Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, e su invito del Consiglio stesso i Direttori o i Dirigenti.

12.6 - Il Consiglio di Fondazione può autorizzare i propri membri a effettuare prestazioni, anche a titolo non gratuito, di alto contenuto professionale, in favore o nell'interesse della fondazione.

12.7 - Le decisioni del Consiglio di Fondazione devono essere trascritte nel libro

dei verbali delle decisioni del Consiglio di Fondazione.

13. - Compensi dei Consiglieri

13.1 - Ai membri del Consiglio di Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

13.2 - Il Fondatore può fissare, altresì, un compenso per l'opera svolta dai Consiglieri, contestualmente alla nomina.

14. - Il Presidente della Fondazione

14.1 - Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio della Fondazione, come primo atto, in occasione della prima seduta dall'organo, che è convocata, allo scopo, dal Fondatore al momento della nomina del Consiglio medesimo ovvero con provvedimento successivo. La durata dell'incarico è pari a quella del Consiglio della Fondazione e non può comunque superare la stessa, anche in caso di cessazione anticipata dell'organo collegiale. Il Consiglio della Fondazione determina il trattamento economico e giuridico del Presidente della Fondazione.

14.2 - Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; convoca e presiede il Consiglio della Fondazione, garantendo il corretto svolgimento delle relative adunanze; interpreta la linea d'indirizzo della Fondazione nei confronti delle autorità e delle istituzioni; ha il potere di procedere ad atti di ispezione e controllo, riferendo, delle relative risultanze, al Consiglio e/o al Collegio e/o al Fondatore e/o all'autorità amministrativa, autorizza l'assunzione di eventuali dirigenti; approva l'organigramma della Fondazione.

15. - Il Collegio di Controllo Contabile



[Handwritten signature]

15.1 - Il Collegio di Controllo Contabile è nominato dal Fondatore; è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno due componenti effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. Gli stessi durano in carica per un triennio.

15.2 - Il Collegio di Controllo Contabile esercita il controllo amministrativo-contabile sulla Fondazione, riferendo, in proposito, al Consiglio di Fondazione in occasione delle riunioni del Consiglio stesso o con ogni altro mezzo idoneo.

15.3 - In particolare, il Collegio di Controllo Contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio, e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione, nonché il rispetto degli adempimenti in materia fiscale e del lavoro;
- b) verifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e la loro conformità alle norme che la disciplinano;
- c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo.

15.4 - Tutte le attività del Collegio sono verbalizzate in apposito libro tenuto dal medesimo.

15.5 - Il compenso spettante ai membri del Collegio è determinato dal Fondatore all'atto della nomina.

16. - Estinzione

16.1 - Oltre che per le cause di legge, la Fondazione si estingue:

- a) per mancata approvazione, nei termini, di due bilanci consuntivi consecutivi;

b) per mancata ricostituzione di uno o più organi entro ventiquattro mesi dalla loro scadenza e/o cessazione per qualunque ragione;

c) per riduzione del patrimonio a un valore inferiore al 10% del fondo di dotazione conferito di cui all'atto costitutivo.

16.2 - Addivenendosi, per qualunque causa, all'estinzione della Fondazione, si provvederà a norma di legge; entro un mese dal provvedimento di estinzione, il Fondatore può nominare uno o più commissari liquidatori, dandone immediata comunicazione al presidente del Tribunale competente.

17. - Norma di rinvio

17.1 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di Fondazioni, nonché alle altre disposizioni di legge generali e speciali vigenti in materia.